

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna a provvedere alla comunicazione nei modi di legge.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sigg.....

contro

Amministrazione resistente: Direzione Interregionale della Polizia di Stato**Fatto**

Le Sigg.re, dipendenti della S.p.a., in data 1 e 8 settembre 2006 presentavano alla Questura di Teramo richiesta di accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia del bando di gara per l'affidamento del servizio mensa della Questura di e del contratto stipulato tra la Questura stessa e laS.p.a., evidentemente risultata vincitrice della gara di appalto in questione. Nelle due richieste le odierne ricorrenti motivavano la loro legittimazione al chiesto accesso in funzione della necessità di "...acquisire documenti indispensabili per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato" esistente con la ditta S.p.a. Nelle richieste di accesso si chiedeva, oltre al bando ed al contratto di cui sopra, anche copia dell'orario di lavoro settimanale svolto delle ricorrenti sostanzialmente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2006, nonché le annotazioni del corpo di guardia della Questura di relative all'ingresso ed all'uscita dalla Questura riferite allo stesso arco temporale.

In data 20 settembre 2006 la Direzione Interregionale della Polizia di Stato accoglieva parzialmente le richieste di accesso, limitatamente al bando di gara ed al contratto stipulato con laS.p.a. Con riferimento a tale ultimo documento, inoltre, l'amministrazione limitava ulteriormente l'accesso, concedendolo solo con riferimento agli articoli

10 (osservanza delle condizioni di lavoro), 13 (utilizzazione di attrezzature e materiali dell'amministrazione. Vestiario e dotazione del personale) e 16 (personale impiegato). Quanto agli orari di lavoro svolti ed ai documenti attestanti l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, l'amministrazione riferiva alle odierne ricorrenti di aver interessato la competente Questura di, con ciò, implicitamente, riconoscendo la titolarità delle richiedenti a prendere visione dei richiesti documenti.

Successivamente, in data 25 settembre, le ricorrenti lamentavano con lettera raccomandata A/R l'illegittimità della limitazione opposta dall'amministrazione al chiesto accesso, rilevando l'apoditticità della motivazione del diniego parziale di accesso al contratto nella parte in cui si afferma che il suddetto contratto è accessibile "...solo per le parti di interesse diretto" e facendo constare ulteriormente l'interesse delle richiedenti alla conoscenza integrale dell'accordo concluso tra l'amministrazione e la ditta S.p.a..

In risposta a tale ultima nota l'amministrazione, in data 5 ottobre 2006, emetteva altra nota sostanzialmente confermativa del precedente parziale diniego, invitando le richiedenti a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Avverso tale diniego le ricorrenti hanno presentato ricorso a questa Commissione in data 16 ottobre 2006 (pervenuto il successivo 24 ottobre notificato anche alla controinteressata dittaS.p.a.) lamentando sotto diversi profili l'illegittimità del provvedimento impugnato e sottolineando l'avvenuta proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c. nei confronti dellaS.p.a. ad ulteriore sostegno della titolarità di interesse qualificato alla conoscenza del documento parzialmente negato.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente occorre prendere posizione, in senso favorevole, rispetto all'accessibilità di

un

atto di diritto privato concluso da un'amministrazione, come nel caso di specie. Sul punto, in passato, si sono riscontrati orientamenti giurisprudenziali discordanti tra quanti ritenevano accessibile solo il documento espressione dell'attività funzionalizzata dell'amministrazione e quanti, viceversa, estendevano la portata del diritto di accesso fino a ricomprendervi l'attività di diritto privato posta in essere da una figura soggettiva pubblica.

Tale ultimo orientamento è da condividere ed ha, del resto, trovato recentemente il conforto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione del 5 settembre 2005, n. 5) che ha nella sostanza confermato uno dei precedenti orientamenti dello stesso Giudice a tenore del quale: "Sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato. Per tutti gli atti dell'amministrazione pubblica sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; pertanto, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell'amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito)" (Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2002, n.4660).

Ciò premesso, il parziale diniego opposto dall'amministrazione è da ritenere illegittimo, atteso che nel caso di specie l'esistenza di una controversia di lavoro con la dittaS.p.a. costituisce titolo legittimante l'accesso al testo integrale del contratto stipulato dall'amministrazione resistente con la suddetta impresa. D'altronde l'amministrazione — trattandosi

di attività sostanzialmente vincolata - ha facoltà di limitare o escludere l'accesso solo con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dal legislatore o, al più, dalla singola amministrazione che in ipotesi abbia adottato apposito regolamento ai sensi della normativa primaria contenuta nella l. n. 241/90.

Nel diniego, tuttavia, non si fa riferimento a nessuna fattispecie di esclusione che giustifichi la limitazione dell'accesso ma solo alla presunta lacunosità, in punto di dimostrazione dell'interesse ad accedere delle odierne ricorrenti, della richiesta rivolta all'amministrazione resistente. Sul punto, e per quello che è dato riscontrare agli atti, questa Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano sufficientemente motivato le richieste di accesso e che, pertanto, il diniego parziale loro opposto sia destituito di giuridico fondamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig

Contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza, Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Fatto

Il sig....., tramite il proprio legale rappresentante, avv....., dopo aver chiesto, per via telefonica, alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ----- di poter accedere ad alcuni documenti, ha domandato, al momento dell'esercizio di tale diritto, di poter utilizzare un apparecchio di videoregistrazione.

A seguito del diniego dell'amministrazione all'uso di tale strumento fondato sul carattere militare della struttura alla cui tutelata sono poste norme sul segreto di Stato, il legale rappresentante ha presentato, in data 10 agosto 2006, istanza formale con la quale ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalla Scuola medesima e relativi a profili personali e professionali del sig. Specifica poi l'avv. che la conoscenza dei documenti è necessaria per far valere, anche in giudizio, eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di impiego con la predetta scuola.

Il responsabile del procedimento, gen....., con nota del 5 settembre 2006, ha negato l'accesso in considerazione della genericità dell'istanza nella quale non sono specificati né i documenti ai quali si chiede di accedere né gli interessi che si intendono tutelare mediante il diritto in esame, di conseguenza, afferma il responsabile, l'amministrazione non è posta in grado di valutare la sussistenza della una posizione giuridicamente rilevante correlata ai documenti ai quali si chiede di accedere.

Successivamente, il legale rappresentante ha inviato una lettera con la quale intimava, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., l'amministrazione a concedere l'accesso ai documenti

negando la genericità della richiesta atteso che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Scuola si è svolto nell'arco di dodici mesi, che l'istanza aveva ad oggetto la documentazione personale concernente profili professionali e personali del ricorrente formata dalla Scuola stessa, nonché ribadendo la sussistenza della correlazione tra chiesti documenti e posizione giuridica che si intende far valere mediante gli stessi, ossia la realizzazione, anche giudiziaria, delle ragioni del ricorrente in ordine a vicende concernenti il rapporto di impiego presso la Scuola.

A seguito della nota del 12 settembre 2006, con la quale il responsabile Gen., ha ribadito che il procedimento di accesso era stato definito con la precedente determinazione di diniego, l'avv. in data 18 settembre 2006 ha presentato nuovamente istanza con la quale ha chiesto di poter accedere ad una comunicazione/relazione del Gen..... medesimo avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato. Specifica il legale rappresentante nella nota che tale richiesta è rilevante ai fini di una eventuale tutela, anche giudiziaria, delle ragioni dell'assistito. L'amministrazione, dopo aver qualificato tale ultima richiesta "indissolubilmente legata all'istanza pregressa", ribadisce che il relativo procedimento si è concluso con il provvedimento di diniego del 5 settembre 2006, e che è fatta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorrente di presentare una nuova istanza, delimitando l'oggetto della medesima.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati rispettivamente in data 5 e 22 settembre 2006, il sig....., rappresentato e difeso dall'avv ha presentato, in data 3 ottobre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso, diritto quest'ultimo da esercitarsi mediante l'utilizzo dello strumento di videoregistrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame l'istanza di accesso del sig. è circostanziata ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ed, in particolare, ai documenti formati dalla Scuola

nel corso dello svolgimento del rapporto di impiego intercorso tra la medesima ed il ricorrente della durata di dodici mesi, aventi ad oggetto profili personali e professionali di quest'ultimo.

Ha chiesto, poi, di conoscere l'esistenza di una comunicazione/relazione inviata dal Gen..... al Comandante dell'Ispettorato, e in caso positivo, di poterne estrarre copia, ciò al fine di far valere le proprie ragioni, anche in sede giurisdizionale, connesse a vicende concernenti il rapporto di impiego con la Scuola.

Rileva, pertanto la scrivente Commissione che l'istanza ha ad oggetto documenti specificamente individuati ed è supportata da una puntuale motivazione, ossia la difesa, anche in giudizio, di eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di lavoro con la predetta Scuola.

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha affermato che poiché i documenti contenuti nel fascicolo personale attestano i diversi momenti del servizio prestato dal pubblico dipendente, l'ostensione dei medesimi, essendo richiesta da colui che è parte del procedimento e non da un terzo, non debba essere motivata.

E' stato infatti stabilito che "l'interesse dell'impiegato ad accedere agli indipendentemente atti inseriti nel proprio fascicolo deve ritenersi in re ipsa, ossia nella circostanza di essere un pubblico dipendente, ed, in quanto tale, di poter vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che dall'esame dei documenti possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata" (TAR Marche 11 ottobre 2002, n. 1138). In altri termini, la giurisprudenza ha affermato che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, e che, dunque, il medesimo ha diritto di accedere ad ogni documento, acquisito al fascicolo personale, che direttamente lo riguarda.

Con riferimento alla richiesta di poter accedere ai documenti richiesti mediante l'utilizzo di uno strumento di videoregistrazione, si rileva che spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del diritto di accesso, pertanto sarà l'amministrazione stessa ad indicarle al ricorrente.

Pertanto, la scrivente Commissione dichiara il diritto del sig....., ad accedere al proprio fascicolo personale, ivi compresa l'eventuale comunicazione/relazione trasmessa dal Gen.al Comandante dell'Ispettorato, ed avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita il Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'Aquila , ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Inps,

Fatto

Il sig....., a seguito del rilascio, in data 28 luglio 2006, del certificato per malattia da parte del medico curante, ha provveduto, in data 31 luglio 2006 ad inviarlo, mediante posta prioritaria, alla sede Inps di....., affinché quest'ultima provvedesse ad indennizzare le giornate di malattia.

Tuttavia, l'Inps con lettera del 31 agosto 2006, ha comunicato al ricorrente che poiché il certificato di malattia era stato presentato in data 10 agosto 2006, ossia in ritardo rispetto al termine di due giorni dal rilascio dell'attestazione previsto dalla legge 28 febbraio 1980 n. 33, l'ufficio non ha potuto procedere ad indennizzare le giornate comprese nel periodo tra l'1 ed il 10 agosto 2006. Specifica, poi, l'amministrazione che, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera, è attribuita al sig.la facoltà di presentare idonea documentazione comprovante l'esistenza di fatti o di circostanze in grado di giustificare il ritardo.

Il ricorrente, in data 12 settembre 2006, ha inviato una nota all'amministrazione con la quale ha chiesto di poter visionare la busta con la data di spedizione e di arrivo prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento, al fine di far valere nelle sedi opportune l'eventuale errore dell'Inps ovvero il disservizio postale causa del mancato indennizzo delle giornate di malattia.

Avverso tale diniego tacito il sig....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 12 settembre 2006, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 10 ottobre 2006, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

La scrivente Commissione tuttavia, esprime, l'avviso che il ricorrente, quale parte del procedimento volto al riconoscimento dell'indennità per malattia, vanta un interesse ad accedere alla busta con la quale è stato inviato il certificato medico sulla quale sono stampate le date di spedizione e di invio. Ciò sia al fine di poter acquisire, quando il procedimento è ancora in corso di svolgimento, dallo stesso ufficio gli elementi attraverso i quali contribuire alla formazione della determinazione dell'amministrazione stessa, sia, qualora l'Inps non dovesse riconoscere l'indennità per malattia, al fine di consentire al sig.di potersi rivalere del danno subito nei confronti del responsabile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri

Fatto

Il sig.a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, ha presentato in data 7 agosto 2006 istanza di accesso al Preside della scuola con la quale ha chiesto, motivando, copia dei seguenti documenti:

- a) elaborati della terza prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dagli altri candidati della classe 5a BG, e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame;*
- b) elaborati della seconda prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dal suddetto e dagli altri candidati della classe 5a BG.*

Il Dirigente Scolastico competente ha provveduto, con nota del 17.8.2006, sulla richiesta di accesso così motivando : "in merito ai documenti relativi alle prove di esame del vostro assistitoinviame, in aggiunta alla terza prova e relativa valutazione già in vostro possesso, l'elaborato della seconda prova e la griglia di valutazione.

Per quanto concerne, invece, l'estrazione di copia degli elaborati degli altri candidati, in base alla normativa di tutela della privacy riteniamo di non essere in dovere di assecondare la vostra richiesta".

Avverso tale parziale diniego, il sig.ha presentato ricorso al Difensore civico della Toscana, chiedendogli "di intervenire presso l'Amministrazione intimata affinché sia riesaminata la suddetta determinazione".

Il Difensore Civico , con nota in data 5.10.2006, inviata per conoscenza anche al ricorrente, ha trasmesso per competenza, , ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, il ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione , anche in applicazione del principio di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 riguardante la richiesta di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella competente, rilevato che il ricorrente è a conoscenza che la Commissione stessa è stata investita della vicenda, ritiene di provvedere direttamente sul ricorso erroneamente proposto al Difensore Civico della Toscana.

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente anche in relazione alle iniziative giurisdizionali da intraprendere.

Al riguardo si osserva che in giurisprudenza è stata ripetutamente affermata la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche agli elaborati degli altri candidati della classe 5 a BG, con l'accorgimento dell'oscuramento dei nomi degli elaborati degli altri esaminandi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– II Reparto 6^a Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali

Fatto

Il Signor....., in qualità di Primo Maresciallo, in servizio presso il Comando Brigata Genio in Udine, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 ottobre 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^a Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti. L'odierno ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti emessi dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, in merito al conferimento della qualifica di “Luogotenente” per l'anno 2003, ed in particolare:

- la copia del documento con cui sono stati prefissati i “criteri generali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamentali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;
- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;

- il documento contenente il numero dei Primi Marescialli valutati per il conferimento della qualifica a Luogotenente;
- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 130° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al disotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota del 14 dicembre 2005, e successivamente, per problemi di trasferimento di competenza del relativo carteggio, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor....., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali e complementari” per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che “la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime “i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale” secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento”.

Pertanto, il Marescialloha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.